

# **REGOLAMENTO SALA GIOCHI**

**APPROVATO CON D.C. N. 1 DEL 31.1.2011**

<b>Art. 1 - DEFINIZIONE</b>
<b>Art. 2 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI</b>
<b>Art. 3 - CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI</b>
<b>Art. 4 - ESERCIZI AUTORIZZABILI</b>
<b>Art. 5 - REQUISITI MORALI</b>
<b>Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>
<b>Art. 7 - ORARI E CHIUSURE</b>
<b>Art. 8 - MODIFICAZIONI E NORME DI ESERCIZIO</b>
<b>Art. 9 - ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'</b>
<b>Art. 10 - SANZIONI</b>
<b>Art.11 - ENTRATA IN VIGORE</b>

#### Art. 1 – DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti in maniera esclusiva a "sala gioco".

Si definisce "sala gioco" il locale allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773 (T.U.L.P.S.), relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.40 n. 635 e successive modifiche, subordinata al rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. citato.

#### Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali adibiti a sala gioco devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia di igiene ed edilizia, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche previste dal D.M.LL.PP. 236/1989 ed i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

I locali devono essere ubicati al piano terreno, direttamente prospicienti la strada e devono essere sorvegliabili secondo il dettato del D.M. 17.12.1992 , n° 564.

La superficie minima è stabilita in mq 120, calcolata al netto delle zone di servizio ed eventuali pertinenze.

Il numero massimo di persone ammesse all'interno dei locali va determinato in rapporto ai mq. dei soli locali destinati al gioco, secondo i criteri stabiliti dall'art. 120 della circolare del Ministero degli Interni 15 febbraio 1951, n° 16 e, per quanto attiene alle norme di sicurezza e prevenzione incendi, quando si supera la capienza di 100 persone, i titolari devono richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi queste attività ritenersi incluse nel punto 83 del D.M. 16/02/82 recante modificazioni del D.M. 27/09/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

E' consentita la vendita esclusivamente tramite distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 3 – CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI

Gli esercizi possono essere dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali ad esempio bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box, conformi alle disposizioni di legge.

Il numero dei giochi è determinato dall'art. 110 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, e art 22 comma 6 della legge n. 289 del 27.12.2002 e successive modifiche.

Nel locale deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti stilata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, con prescrizioni e divieti specifici.

#### Art. 4 – ESERCIZI AUTORIZZABILI

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni indicati nei seguenti commi.

La distanza minima tra sala gioco ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, cimiteri, chiese ed altri luoghi destinati al culto, oratori e impianti sportivi è fissata in metri 150 (centocinquanta).

La misurazione delle distanza deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi piu' vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

Costituiscono eccezione alla precedente prescrizione, le attività ubicate nei centri commerciali.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla sussistenza, nella zona destinata all'insediamento, di sufficienti aree di parcheggio pertinenziale entro un raggio di 300 metri lineari, sia per autoveicoli che per cicli e motocicli, pari al 100% della s.l.p. (superficie lorda pavimentata).

E' comunque vincolante il parere espresso dalla Polizia Locale, nella valutazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche del traffico veicolare o pedonale, per gli immediati riflessi che potrebbe tale attività avere sulla incolumità personale di coloro che per varie ragioni si trovano a transitare in detti luoghi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

#### Art. 5 – REQUISITI MORALI

Il richiedente l'autorizzazione o, in caso di società, tutti i soci e gli amministratori delle società di capitali ed eventuali rappresentanti, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773; nei confronti delle stesse persone non devono sussistere motivi ostativi previsti dalla legge 31 Maggio 1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni.

La perdita dei requisiti morali comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente deve presentare al Sindaco apposita domanda di rilascio dell'autorizzazione in bollo, contenente:

- a) le generalità complete e codice fiscale oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché le generalità complete del legale rappresentante e dei soci e dell'eventuale rappresentante;
- b) l'ubicazione, superfici e l'insegna dell'esercizio;
- c) numero e tipo degli apparecchi da installare;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile con l'indicazione dell'area destinata a sala giochi e di quella destinata a parcheggio, accompagnata da una relazione tecnica dei locali comprendente, ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, anche lo "studio previsionale di impatto acustico", secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313;

In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare anche

- 1) DIAP da inviare all'ASL e all'ARPA per competenza, ai sensi della L.R. 8/2007, con n. 2 planimetrie dei locali in scala 1/100;
- 2) elenco, descrizione e regolamento dei singoli giochi da installarsi;
- 3) certificato di prevenzione incendi, se necessario
- 4) 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

#### Art. 7 – ORARI E CHIUSURE

Gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco vengono determinati dal Sindaco, anche tenuto conto dell'ubicazione dell'esercizio.

Salvo comunque il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella domanda di rilascio il richiedente deve indicare l'orario che intende effettuare nell'ambito della seguente fascia oraria: dalle 10,00 alle 22,00 con possibilità di posticipare l'orario di chiusura di 2 ore previa autorizzazione.

L'obbligo di osservare tale fascia oraria è esteso anche all'uso di apparecchi e congegni di cui all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del medesimo T.U.

Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

E' obbligatorio esporre in modo visibile, anche dall'esterno, un cartello indicante l'orario osservato e l'eventuale giorno di chiusura.

#### Art. 8 – MODIFICAZIONI E NORME DI ESERCIZIO

Qualsiasi modifica riguardante i locali, gli impianti e i servizi deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata previo accertamento della permanenza dei requisiti igienico sanitari e di ogni altro requisito o caratteristica prevista nel presente regolamento.

Non possono essere installati apparecchi in numero superiore a quello consentito ed indicato nell'autorizzazione.

Esteriormente a ciascun apparecchio deve essere visibile:

- il costo della partita,
- le regole del gioco,
- l'età minima del giocatore prevista per l'utilizzo del gioco.

E' vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che comunque ledano la morale pubblica.

E' vietato l'esercizio dei giochi leciti nonché degli altri apparecchi e congegni elettronici ai minori di anni 15; inoltre è vietato consentire l'utilizzo dei suddetti apparecchi ai minori in età di obbligo scolastico, durante l'orario scolastico.

E' vietata ai minori di anni 18 l'uso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

#### Art. 9 – ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'esercente deve iniziare l'attività entro 3 mesi dalla data di rilascio, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore a giorni otto deve esserne data comunicazione preventiva. La sospensione non può comunque superare mesi tre, salvo giustificati motivi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, come previsto dall'art. 99 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

L'autorizzazione è personale e non trasferibile.

#### Art. 10 – SANZIONI

Le violazioni delle norme del presente regolamento, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle leggi in vigore, è punita come segue:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 450 euro come previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Salvo quanto previsto dall'art. 17-ter del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a tre mesi per violazione agli articoli del presente regolamento, nel caso di recidiva in riferimento al medesimo articolo, per più di due volte nell'arco di tre anni.

Nei casi più gravi e/o reiterati, o per motivi di ordine pubblico su richiesta del prefetto, l'autorizzazione può essere revocata come previsto dall'art. 100 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

#### Art.11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblica all'albo pretorio insieme alla delibera di approvazione, dopo che quest'ultima sia divenuta esecutiva, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Comunale.

Qualora dovessero essere emanate disposizioni regionali relative all'attività di cui trattasi, dette disposizioni si applicheranno in modo automatico senza procedere ad alcuna integrazione del presente regolamento.